

Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2022, n. 52-5627

Legge regionale 16/2008, articolo 4 (Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno). Disposizioni sul termine del procedimento di cui all'articolo 2, comma 8, dell'Allegato alla D.G.R. n. 5-3618 del 30 luglio 2021, a valere sul bando di cui alla D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

- la legge regionale 25 giugno 2008, n. 16 e s.m.i. (Norme in materia di raccolta e coltivazione dei tartufi e di valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale), per l'attuazione delle finalità in essa previste, dispone, tra le altre misure, all'articolo 4, la concessione di un'indennità ai proprietari o possessori di terreni o alle associazioni di raccoglitori che li conducano, a titolo di proprietà o di affitto, per la conservazione di ciascun soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena secondo uno specifico piano di coltura e conservazione, permettendo nel contempo la libera raccolta dei tartufi su detti terreni;
- il medesimo articolo 4 demanda alla Giunta regionale, nell'ambito del provvedimento di attuazione previsto all'articolo 16, la definizione dell'importo massimo concedibile per ogni soggetto arboreo di riconosciuta capacità tartufigena, le modalità per la concessione dell'indennità, nonché i contenuti tecnici del piano di coltura e conservazione e le procedure di controllo del rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del piano;
- con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189, adottata in applicazione del citato articolo 16, sono state approvate, tra l'altro, le disposizioni attuative dell'articolo 4 della L.r. 16/2008, contenute negli articoli 1, 2 e 3 del relativo Allegato;
- con D.G.R. 16 novembre 2015, n. 1-2405 "Accordo quadro ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni" sono state riconfermate in capo alle province le funzioni relative al rilascio dell'attestazione di riconoscimento della tartufaia controllata o coltivata, al rilascio del tesserino, previo esame di idoneità, per la raccolta dei tartufi e alla vigilanza sull'applicazione della sopra citata L.r. 16/2008, non comprendendo tra queste le funzioni in materia di concessione dell'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale delineate con D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-13189;
- con D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618 sono stati approvati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 16/2008, a parziale modifica della D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5-3189 ed in sostituzione dei suoi allegati, come modificata dalla D.G.R. 20 aprile 2017, n. 35-4916, in particolare le nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2008, contenute nell'allegato 1 alla stessa deliberazione, in sostituzione dei corrispondenti articoli 1 e 2 dell'allegato alla D.G.R. 8 febbraio 2010, n. 5 - 3189.

Richiamato, in particolare, che le suddette nuove disposizioni attuative dell'articolo 4 della legge regionale 16/2008 fissano in 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, stabilito nel bando, il tempo utile per l'espletamento dell'istruttoria da parte della competente Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) e per l'inserimento a sistema informatizzato delle risultanze istruttorie.

Dato atto che:

- con D.D. n. 502/A1614A/2021 del 3 agosto 2021 è stato approvato l'avviso per la presentazione telematica delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale in attuazione del Piano di attività per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2020 n. 5 - 2643, e della D.G.R. n. 5 - 131898 febbraio 2010 come

modificata con D.G.R. n. 5 - 3168 del 30 luglio 2021, fissando il termine per la presentazione delle domande al 10 dicembre 2021;

- con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, in riscontro alle richieste di proroga pervenute al Settore Foreste da parte di alcuni comuni e associazioni di cercatori di tartufi, il termine per la presentazione delle domande è stato da ultimo prorogato al 15 luglio 2022 determinando, di conseguenza, il termine per la conclusione delle istruttorie da parte dei comuni il giorno 13 settembre 2022.

Preso atto, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, alla data del 30 agosto 2022, che su 176 comuni coinvolti nell'istruttoria delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno, solo 26 hanno completato l'istruttoria di propria competenza per un totale di 117 domande su 883, pari al 13% delle domande pervenute.

Preso atto, altresì, delle richieste di proroga del suddetto termine da parte dei comuni di: Mombercelli (prot. 100789 del 10/08/2022), Agliano Terme (prot. 100953 del 11/08/2022), Berzano di San Pietro (prot. n. 102628 del 23/08/2022), Montiglio Monferrato (prot. 102629 del 23/08/2022), Castellero (prot. n. 102630 del 23/08/2022), Vicoforte (prot. n. 102643 del 23/08/2022), Montelupo Albese (prot. n. 102644 del 23/08/2022), Moncalvo (prot. n. 102663 del 23/08/2022), Calliano (prot. n. 102681 del 23/08/2022), Cerreto d'Asti (prot. n. 102714 del 23/08/2022), Castelnuovo Belbo (prot. n. 102691 del 23/08/2022), Calamandrana (prot. n. 102805 del 24/08/2022), Grana (prot. n. 102806 del 24/08/2022), Azzano d'Asti (prot. n. 102824 del 24/08/2022), Montaldo Scarampi (prot. n. 102945 del 24/08/2022), Vigliano d'Asti (prot. n. 102947 del 24/08/2022), Cortanze (prot. n. 102953 del 24/08/2022), Bene Vagienna (prot. n. 103165 del 25/08/2022), Revigliasco d'Asti (prot. n. 103332 del 26/08/2022), Costa Vescovato (prot. n. 103534 del 29/08/2022), Canelli (prot. 103538 del 29/08/2022) Sale San Giovanni (prot. n. 103933 del 30/08/2022), Marsaglia (prot. n. 103937 del 30/08/2022) e Piea (prot. n. 104084 del 30/08/2022).

Preso atto, inoltre che:

- molti dei comuni competenti per il riconoscimento delle piante idonee a ricevere l'indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale sono stati recentemente interessati dalle elezioni amministrative, cui consegue la necessità di procedere alla nuova nomina della sopra citata Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste;

- alcuni comuni sono coinvolti nelle procedure di segnalazione dei danni da siccità alle produzioni agricole, la cui scadenza è stata fissata al 20 settembre 2022 (nota prot. n. 20169 del 19/08/2022 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo) al fine di consentire l'approvazione del provvedimento regionale relativo alla proposta di declaratoria di eccezionalità dell'evento siccitoso entro il termine stabilito al 9 ottobre 2022 dal Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali";

- tutti i comuni saranno coinvolti con le operazioni propedeutiche allo svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, che, in molti casi, coinvolgono direttamente gli stessi uffici referenti per l'istruttoria delle domande di indennità per la conservazione del patrimonio tartufigeno regionale, già titolari di altre funzioni nell'ambito delle competenze ordinarie dell'amministrazione comunale.

Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 e s.m.i. che detta norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione ed in particolare l'articolo 8 che disciplina i termini dei procedimenti a livello regionale e consente alla Giunta di definire i criteri per la determinazione dei termini dei procedimenti.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, al fine di poter soddisfare le suddette necessità e richieste, stante la natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, risulta opportuno prevedere che il comma 8, dell'articolo 2 dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, secondo cui:

"Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento";

sia riformulato come segue, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502/A1614A/2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”.

Ritenuto, pertanto, di:

- disporre che, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502/A1614A/2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, è di 90 giorni, anziché di 60 giorni, il termine di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”;

- demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Sentita, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16/2008, la Commissione consiliare competente in data 8 Settembre 2022.

Informata la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 34/1998, con comunicazione verbale da parte del Vicepresidente Fabio Carosso nella seduta del 7 Settembre 2022, come da documentazione agli atti, dato atto che il presente provvedimento non ha un'incidenza sostanziale sui contenuti della D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618 e non riveste carattere generale e non incide in modo strutturale sul sistema regionale delle autonomie locali, né trasferisce beni e risorse necessari per il relativo conferimento delle funzioni amministrative, ovvero non concerne semplificazione ed armonizzazione delle procedure amministrative.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361.

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

1. di disporre che, con esclusivo riferimento alle domande presentate a valere sul bando approvato con D.D. 3 agosto 2021, n. 502/A1614A/2021, come da ultimo modificata con D.D. n. 317/A1614A del 30 giugno 2022, è di 90 giorni, anziché di 60 giorni, il termine di cui all'articolo 2, comma 8, dell'allegato alla D.G.R. 30 luglio 2021, n. 5-3618, come di seguito esplicitato:

“Acquisito il verbale della Commissione, il Comune, entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande stabilito nel bando, lo inserisce a sistema insieme al numero delle piante tartufigene riconosciute per ciascuna particella o appezzamento”;

2. di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Foreste, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)